



In nome del Popolo Italiano

il Tribunale di Lecce

sezione I civile

in composizione collegiale, in persona di

dott. M. Petrelli presidente

dott. A. Esposito giudice

dott. C. Invitto giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5892/2004 R.G. promossa da

Ancorotti Stefania, in Lecce elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. A. Castelli, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine dell'atto di citazione

-attrice -

CONTRO

MPS BANCA PERSONALE S.P.A. già BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.P.A. in persona del legale rappresentante per tempore, in Lecce elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. R. Fatano, dal quale è rappresentato e difeso in giudizio unitamente agli avv.ti F. Carbonetti e R. Della vecchia, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato

- convenuta -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e dai propri scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22.7.2004 Ancorotti Stefania conveniva in giudizio la Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a. allo scopo di ottenere da questo Tribunale l'annullamento del contratto sottoscritto con la banca convenuta e la conseguente pronuncia di condanna della Banca al restituzione in favore dell'attore delle somme già versate, oltre agli

interessi legali ed oltre al risarcimento del danno per mancato –diverso- impiego delle predette somme, pari a € 12.000,000

Assumeva nel giudizio la ricorrente di aver sottoscritto in data 13.9.2000 il piano finanziario denominato "My way" per il tramite di un promotore finanziario, il sig. Igli Tieghi, per un ammontare di £. 48 milioni circa da rimborsare in rate mensili da £. 300.000 (€ 154,00) mensili, oltre a € 10.954,00 per controvalore di quote di fondo comune di investimento; che tale investimento le era stato prospettato come sicuro ed altamente remunerativo; che al contrario ad oggi avrebbe subito una perdita netta registrata sul fondo comune di investimento pari ad € 4,926,32 a fronte di € 10.954,00 investiti.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio ai sensi della L. 17.1.2003 n.5, la banca convenuta sosteneva invece la piena legittimità della operazione in esame, contestando le opposte pretese delle quali chiedeva il rigetto.

Veniva, quindi, ai sensi dell'art. 12 comma III del D.lgs. 5/2003 fissata l'udienza di discussione della causa davanti al Collegio e le parti provvedevano a depositare le memorie conclusionali nei termini. All'udienza le parti discutevano, insistendo nelle rispettive difese.

All'esito, il Tribunale, con ordinanza di cui dava lettura in udienza, confermava il decreto di fissazione dell'udienza e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, rimetteva le parti all'udienza del 2.12.2005 per la discussione. A detta udienza la causa era riservata per la decisione dal Tribunale che disponeva che la sentenza sarebbe stata depositata nei trenta giorni successivi, in considerazione della particolare complessità della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta appare assolutamente infondata.

Ed invero, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite al processo, la domanda risulta sfornita di un valido supporto probatorio atto a dimostrarne la fondatezza, sicché la stessa va conseguentemente respinta.

Ed invero, l'unica attività istruttoria richiesta da parte attrice era quella finalizzata alla ammissione di un'indagine tecnica, non avendo l'attrice fornito alcun altro riscontro probatorio

che possa dimostrare la fondatezza dei suoi assunti, tenuto conto che la c.t.u. in sé non è mezzo di prova ma mezzo per la valutazione tecnica delle prove fornite dalle parti.

In relazione alle finalità proprie della c.t.u. – di aiutare cioè il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze- il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. *“Ai suindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi solo con il ricorso a specifiche conoscenze tecniche ed è consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non già di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti devono necessariamente essere dalle medesime provate”* (in tal senso: Cass. se.II, 15.4.2002 n. 5422; Cass. sez. III, 16.5.2003 n.7635; Cass. sez.III 26.2.2003 n.2887; Cass. II 21.7.2003 n.11332; Cass. III 31.7.2002 n.11359 ex plurimis tutte conformi). Ben è vero che nel caso di una consulenza percipiente l'accertamento scientifico può essere esso stesso fonte oggettiva di prova, ma è necessario- affinché le parti non si sottraggano all'*onus probandi* su di esse gravante rimettendo all'attività del consulente l'accertamento dei loro diritti – *“quantomeno che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede”* (Cass. SS.UU. 4.11.1996 n.9522).

La c.t.u. nel caso di specie è stata richiesta al fine – come dichiarato dalla stessa parte attrice nelle memorie istruttorie- di provare l'*an* della sua domanda, senza alcuna allegazione e dimostrazione da parte attrice dei fatti posti a fondamento della pretesa dedotta: e dunque in tale guisa la consulenza non poteva essere ammessa, in quanto gli esiti della c.t.u. si sarebbero surrogati, in tal modo, all'*onus probandi* che la parte attrice non ha affatto assolto. Deve pertanto concludersi che non risulta dimostrato alcun elemento concreto da cui desumere che la pretesa attorea sia fondata.

Ed invero, le doglianze di parte ricorrente sono allo stato mere asserzioni, prive di idoneo supporto probatorio, se è vero che risulta gli atti come il piano finanziario, redatto in un linguaggio facilmente comprensibile e riportante tutte le norme che lo disciplinavano, sia stato regolarmente sottoscritto dalla ricorrente.

Al contrario, invece, le produzioni documentali e probatorie fornite da parte convenuta depongono nettamente in senso opposto alla tesi di parte attrice, avendo difesa della banca convenuta dimostrato *per tabulas*, attraverso la copiosa documentazione versata in atti, come la ricorrente abbia dichiarato alla banca contraente il possesso di una esperienza finanziaria alta ed una ed una altrettanto alta propensione al rischio, perseguendo evidentemente progetti di investimento estremamente ambiziosi, e ponendosi come soggetto certamente non sprovvisto o inesperto.

E' stata prodotta inoltre dal resistente istituto di credito una attestazione a firma della ricorrente e relativa alla avvenuta ricezione del documento informativo sui rischi generali degli investimenti.

Tali documenti, la cui autenticità e veridicità non è neppure stata posta in discussione dall'attrice, appare determinante ai fini della soluzione della controversia. Ne consegue che la domanda attorea rimane sfornita di prova, giacché a fronte di tali univoci dati documentali, le affermazioni di parte ricorrente circa una assunta induzione in errore ed una carenza di informazioni rimangono, allo stato del tutto sfornite di adeguato riscontro probatorio che possa dimostrare la fondatezza dei suoi assunti.

La domanda va, pertanto, integralmente rigettata, essendo emersa la piena validità del contratto concluso con la banca convenuta.

Dalla soccombenza deriva che l'attore dovrà rispondere delle spese processuali, sostenute dalla parte convenuta, che, in difetto di specifica, sono liquidate in via equitativa in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ancorotti Stefania, con atto di citazione del 22.7.2004, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

a) Rigetta tutte le domande, come proposte perché infondate;

b) condanna l'attrice al pagamento in favore della MPS Banca Personale s.p.a già Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano –in difetto di specifica - in complessivi € 1.500,00 (di cui € 300,00 per spese e € 1200,00 per diritti ed onorari), oltre al rimborso forfetario sulle competenze per spese generali di studio, IVA e CAP come per legge;

Lecce, così deciso nella C.C. del 2.12.2005

Il Giudice est.

Il Presidente